



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it

Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

PROT. 988

ORDINANZA N° 01 DEL 10 FEB. 2012

Oggetto: Divieto di occupazione di aree stradali ed altri suoli pubblici.

IL SINDACO

ATTESO che si rende indispensabile ripristinare le aree stradali e gli altri suoli pubblici nelle condizioni senza titoli autorizzativi, anche per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che gli Agenti di Polizia Municipale nel corso dell'espletamento del controllo del territorio, hanno rilevato l'occupazione di suolo pubblico abusiva legata ad accumulo legna da riscaldamento, vasi ed altro materiale in genere

RITENUTO necessario ed urgente intervenire al fine di disporre lo sgombero immediato del suolo pubblico abusivamente occupato.

VISTO l'art. 20, comma 1-4 e 5, del D.l. gs. 30-04-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 287/1991;

VISTA la Legge 15/07/2009, n. 94;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Il divieto di occupare il suolo pubblico con legna da riscaldamento e materiale vario;
- 2) L'immediato sgombero del suolo pubblico da legna ed altro materiale se non regolarmente autorizzato al fine di evitare possibile ostacolo alla sicurezza ed al traffico veicolare e pedonale;;
- 3) l'applicazione delle sanzioni amministrative per tutti coloro che occupano indebitamente il suolo pubblico con il contestuale recupero delle somme dovute per l'occupazione;

AVVERTE

Che nei confronti degli inadempienti alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

Che, nei casi più gravi, si procederà ai sensi dell'art. 633 in relazione all'art. 639 bis del vigente C.P., nonché al sequestro e conseguente confisca di quanto trovasi sulle strade pubbliche e sui suoli pubblici ai sensi e nei modi previsti dall'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 3 del D.P.R. 29/07/1982, n. 571.

Che la presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Mirto e che alla stessa sarà data opportuna diffusione.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente del territorio.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.

Mirto li **10 FEB. 2012**



IL SINDACO
